

corrente all'affrancazione, giusta la legge 24 gennaio 1864, numero 1637, del censo costituito a credito dell'ospedimento di Sant'Anna in Forlì per provvedere ai restauri della chiesa di santa Maria in Fornò, verrà erogato nell'acquisto di cariche di rendita pubblica italiana. Le cartelle acquistate saranno intestate al demanio dello Stato con l'annotazione che la rendita è assegnata alle spese di culto e di mantenimento della detta chiesa. »

È aperta la discussione sul progetto di legge di cui ho dato lettura.

Ha la parola l'onorevole Sineo.

SINEO. Si tratta di cosa di poco momento, d'una vendita per poco più di lire 12,000. Credo tuttavia che la Camera dovrebbe sospendere le sue deliberazioni e rinviare questo progetto di legge alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge concernente l'asse ecclesiastico. Mi pare incongruo, nel momento in cui pende la decisione circa la sorte dei beni addetti al culto, il sancire un progetto di legge il quale termina con un assegnamento per spese di culto e per mantenimento d'una chiesa.

Credo di tanto maggiore convenienza il differire ogni decisione su questo proposito, inquantochè, se prevalesse l'opinione espressa nell'ufficio, al quale ho l'onore di appartenere, opinione che, non ne dubito, sarà energicamente propugnata dall'egregio commissario dell'ufficio, i beni attualmente applicati al culto dovrebbero passare nel dominio dei comuni e delle provincie. In questo caso si lascierebbe al comune di Forlì, nel cui territorio credo che esiste la chiesa di cui si tratta, il deliberare ulteriormente circa la sorte di questo podere. Forse al comune di Forlì potrà convenire di non venderlo o di dargli qualche altra destinazione. E poi, non c'è niente da perdere nell'aspettare. Questo evidentemente è il più cattivo momento per vendere; quando i fondi pubblici sono al 60 od al 61 per cento, anche il prezzo degli stabili se ne risente. Io credo che tutte le ragioni di convenienza concorrano per indurci a differire la nostra decisione su questo progetto.

Ma, o signori, vi ha un motivo ancor più grave. La forma, colla quale vi è sottoposto questo progetto di legge, fa sorgere una questione costituzionale.

Io leggo nell'articolo 10 dello Statuto:

« Ogni legge di imposizione di tributi o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei deputati. »

Il progetto di legge, di cui si tratta, non contiene, è vero, un'imposizione di tributi propriamente; con essa non vi si domanda l'approvazione di bilancio di conti: si potrebbe sostenere che questa materia non sia contemplata letteralmente nell'articolo 10 dello Statuto.

Ma il senso di quest'articolo è determinato dallo scopo che l'autore dello Statuto si proponeva, e dagli usi di altri paesi retti con istituzioni simili alle nostre.

Il patrimonio dello Stato, non può essere toccato

senza esporre i contribuenti a qualche imposta maggiore; non può farsene diminuzione che non abbia qualche influenza sul bilancio.

Le leggi che riguardano la conservazione o la trasformazione degli enti componenti per il patrimonio dello Stato debbono sempre essere discusse prima nella Camera dei deputati, che rappresenta direttamente gli interessi della nazione nelle cose finanziarie. Siamo noi gli eletti dei contribuenti e dobbiamo più particolarmente propugnare i loro diritti, i loro bisogni. Dobbiamo vigilare, acciocchè questa prerogativa non si alteri nè direttamente nè indirettamente.

Se non vi fossero altre considerazioni le quali ci conducano ad una conclusione più pratica, io avrei inclinato ad opporre a questa legge la questione pregiudiziale, appunto per la forma, in cui ci venne sottoposta; ma io preferisco, se la Camera lo crede conveniente, che, senza ulteriore discussione, questo progetto sia rimandato alla Commissione che si occupa dell'asse ecclesiastico.

CAPONE. Prego l'onorevole Sineo di osservare che realmente l'articolo 10 dello Statuto non pare che abbia da fare colla specie a mano. In vero esso parla dell'imposizione dei tributi, dell'approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, ma non tocca punto dell'alienazione di beni demaniali, e meno ancora della conversione di questi ultimi in cartelle del nostro debito pubblico. Le leggi concernenti questi ultimi oggetti non è affatto prescritto dallo invocato articolo 10 che si dovessero presentare prima alla Camera dei deputati e poscia al Senato.

Questo in quanto al testo del nostro Statuto costituzionale, quanto poi alla giurisprudenza parlamentare del regno, potrei qui rammentare assai esempi, i quali tutti contraddicono l'opinione dell'onorevole deputato Sineo.

Lasciamo quindi da parte la questione costituzionale ed ogni disputa accessoria, e veniamo a guardare la sostanza della cosa in discussione.

La sostanza si riduce a questo:

Eravi un fondo di proprietà demaniale, stato sempre addetto quale dotazione della chiesa di santa Maria in Fornò nel tenimento di Forlì. Un tal fondo in seguito di pubbliche e solenni subaste si è venuto, ricavandone tanto prezzo da poter con esso e ammortizzare un canone non piccolo, che gravava quel predio, ed ottenerne in più una vistosa somma, la quale si è impiegata a vantaggio della chiesa suddetta.

Ciò premesso, può vedere già l'onorevole Sineo che in conclusione tutto riducesi ad avere anticipato in questo caso speciale quella conversione dei beni stabili appartenenti al demanio e all'asse ecclesiastico, alla quale, in generale, noi ed il Governo vogliamo presto arrivare.

Iddio faccia che le medesime condizioni ottenute pel fondo spettante alla chiesa di Forlì siano quelle